



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

□□□□□□□□□□□□□□

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 30 luglio 2015

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 - APPROVAZIONE

L'anno 2015 il giorno giovedì 30 luglio 2015 alle ore 08:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num.	Nome	Presente	Assente
1	TAGLIOLI JURI	X	
2	FERRUCCI MATTEO	X	
3	TACCOLA ANDREA	X	
4	BERTINI VALENTINA	X	
5	CAVALLINI CATIA	X	
6	GRAZIAN SARA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	PICCHI ALDO	X	
9	SARDELLI ELENA	X	
10	NICCOLAI GIOVANNI	X	
11	GIORGIO PELLEGRINO		X
12	LANDI PAOLO		X
13	GIOBBI MARRICA VILLA		X

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- gli artt.1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014 n. 47, convertito in Legge 23.5.2014 n. 80;
- il proprio atto n. 44 del 22.7.2014, esecutivo, con il quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Preso atto che la lettera a) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68, ha modificato il comma 677 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147, disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011;

Considerato:

- che l'art.13, comma 9 *bis*, D.L. n. 201 del 2011, dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.124, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*.

- che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto che con il richiamato regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi escluse dall'Imu, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto delle aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2015, approvate con proprio atto n.56 in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile;

Ritenuto che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

Atteso che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione, emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti dal Comune per l'anno 2015, **depurati delle relative entrate a specifica destinazione**, sono i seguenti:

Servizi	Costi €
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale e statistica	84.353,40

Servizi di polizia locale	177.383,29
Servizi di viabilità	169.929,67
Servizio di pubblica illuminazione	296.189,80
Servizi di trasporto extra-urbano	41.737,11
Servizio urbanistica e gestione del territorio	388.782,75
Servizio di protezione civile	51.676,84
Servizio di tutela del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	396.581,58
Servizi cimiteriali	-
Totale costi	1.606.634,44
PREVISIONE TASI 2015	616.000,00
Perc. copertura costi servizi indivisibili mediante TASI	38,34%

Visti e richiamati:

- la legge n. 212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- l'art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge n.16 del 2014 convertito dalla legge n.68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Richiamato Il D.M. 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato infine prorogato al 30 luglio 2015;

Considerate la necessità di garantire gli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale dell’Ente attraverso il consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Ritenuto pertanto di determinare le seguenti aliquote TASI:

a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota TASI nella misura del 0,0 per mille per:

- per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui alla lettera a).

Ritenuto inoltre confermare, al fine di alleggerire la pressione fiscale per le famiglie numerose e/o al cui interno vi sia un componente diversamente abile, che dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare:

1. 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente in famiglia nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
2. 100 euro per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;

Le suddette detrazioni devono essere ripartite in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l’immobile come abitazione principale e sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;

I soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente e dimorante un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992 n.104 e/o invalido al 100%, al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena decadenza, dovranno produrre ogni anno all’Ufficio Tributi del Comune

una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi ed alla certificazione della condizione del portatore di handicap e/o invalidità, per l'anno d'imposta 2015 entro il **31.12.2015**;

Preso atto che:

- a) la base imponibile del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso D5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Vista la legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57;

Visto il D.lgs. 30.12.1999, n.506, che ha modificato il D.lgs. 446/97;

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Atteso che durante la trattazione del presente argomento entra in aula il consigliere di minoranza Giobbi per cui i consiglieri presenti sono undici (11)

Ascoltata la relazione dell'assessore al bilancio e gli interventi dei consiglieri di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) – punto 1) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato “A”**);

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell'art.49, 1° comma e 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n.267/2000, dal Responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.10 voti favorevoli e n.1 voto contrario (consigliere di minoranza Giobbi), su n.11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, con decorrenza 01.01.2015, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2015 di seguito riportate:

a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- ▲ abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);
- ▲ unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ▲ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ▲ unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- ▲ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ▲ una sola unità immobiliare (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- ▲ l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota TASI nella misura del 0,0 per mille per:

- ▲ per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui alla lettera a).

2) di confermare per l'anno di imposta 2015 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) del soggetto passivo e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare:

- ▲ 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente in famiglia nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- ▲ 100 euro per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;

Le suddette detrazioni devono essere ripartite in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l'immobile come abitazione principale e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

3) di precisare che i soggetti passivi, nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992 n.104 e/o invalido al 100%, al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena decadenza, dovranno produrre ogni anno all’Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi ed alla certificazione della condizione del portatore di handicap e/o invalidità per l’anno d’imposta 2015 entro il **31.12.2015**;

4) di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa **€616.000,00**, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, rilevati dai dati contabili del Bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione e **depurati delle relative entrate a specifica destinazione**:

Servizi	Costi €
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale e statistica	84.353,40
Servizi di polizia locale	177.383,29
Servizi di viabilità	169.929,67
Servizio di pubblica illuminazione	296.189,80
Servizi di trasporto extra-urbano	41.737,11
Servizio urbanistica e gestione del territorio	388.782,75
Servizio di protezione civile	51.676,84
Servizio di tutela del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	396.581,58
Servizi cimiteriali	-
Totale costi	1.606.634,44
PREVISIONE TASI 2015	616.000,00
Perc. copertura costi servizi indivisibili mediante TASI	38,34%

5) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e inviato entro 30 giorni dall’adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n.64/2013 e dalla nota 4033/2014 del dipartimento delle finanze. Per il solo anno 2014 il presente atto deve essere inviato telematicamente entro il 10.09.2014 a norma del D.L. n. 88/2014 e dell’art. 4 – comma 12 quater – del D.L. 66/2014 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;

6) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.10 voti favorevoli e n.1 voto contrario (consigliere di minoranza Giobbi), su n.11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

7) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/00.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale 10/08/2015 Data terminale 24/08/2015 **IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi**

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

Immediatamente eseguibile;

lì, 10/08/2015

F.to IL SEGRETARIO Dott. Massimo Brogi

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Brogi
